



CE180419160524311PU

Ai Comitati Regionali CONI
E, p.c.
Ai CONI Point

Comunicazione mail

Oggetto: Circolare sul 5 per Mille, anno 2019.

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), come si ricorderà, ha trasformato il contributo del 5 per mille, da provvisorio, a **sostegno stabile per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.**

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, sono state stabilite le disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, proprio in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confermando l'applicabilità delle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, salvo il conseguente aggiornamento dei termini, riferiti allo specifico esercizio finanziario.

In particolare, possono partecipare al riparto del 5 per mille le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad un Organismo riconosciuto dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al Registro, che abbiano un settore giovanile attivo e che svolgano, in via prevalente, un'attività di interesse sociale necessariamente riconducibile all'avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni oppure all'avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni oppure all'avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Si riportano di seguito le disposizioni applicabili, segnalando che l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, ha reso disponibile sul proprio sito (<http://www.agenziaentrate.gov.it/>) il software per la compilazione della domanda da parte di soggetti non presenti negli elenchi permanenti.

1) Nuove istanze / asd in elenco permanente - modalità iscrizione

La domanda per accedere al 5 per mille, da parte di soggetti non ricompresi nell'elenco permanente degli iscritti, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nonché sul sito del CONI <http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>, è trasmessa esclusivamente in via

telematica, direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel - Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

L'iscrizione deve essere presentata entro il **7 maggio 2019**. Entro il **1° luglio 2019** deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa alla persistenza dei requisiti in capo all'associazione, con allegata copia fotostatica di un documento di identità. Anche per l'anno 2019 gli eventuali ritardatari, versando contestualmente una **sanzione di importo pari a 250 Euro**, potranno presentare la domanda oltre i termini oppure provvedere alle integrazioni documentali, comunque, entro il **30 settembre 2019**. In tali casi i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data del **7 maggio 2019**, termine ultimo previsto per la presentazione dell'istanza per accedere al 5 per mille.

Invece, le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente degli iscritti (comprensivo delle asd risultate "Ammesse" a seguito dei controlli effettuati dai CR nell'anno 2018) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del CONI, non dovranno assolvere all'obbligo dell'iscrizione sulla specifica piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate né presentare la dichiarazione sostitutiva ai Comitati Regionali del CONI e, dunque, **fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio di cui sotto**, potranno essere ammesse al riparto del 5 per mille 2019.

2) Requisiti

Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l'anno 2019, esclusivamente, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 1)** – fermo restando quanto indicato al successivo punto 5) lett. c1) – che svolgano **una rilevante attività di interesse sociale**. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione **è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente** una delle seguenti attività:

- a) Avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- b) Avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- c) Avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le società di capitali e cooperative senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, non possono accedere al riparto del 5 per mille.

3) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille - utilizzando la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate - devono trasmettere al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata, entro il 1° luglio 2019**, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2019, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

Nel rimarcare che la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva con allegato il documento di identità è condizione necessaria per non risultare **decaduti** dal riparto del 5 per mille, si rammenta che essa dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2019" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata, facilitando la redazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2019 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

I Comitati Regionali, anche attraverso i Coni Point, sono invitati a dare ampia diffusione della normativa, segnalando l'account di Posta Elettronica Certificata e l'esatto indirizzo del CR CONI per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive al fine di evitare che esse vengano erroneamente trasmesse ad uffici CONI non pertinenti oppure alle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Si rammenta, inoltre, che nella SEZIONE II, dedicata alle ASD, del Modello da utilizzare per l'iscrizione al 5 per mille 2019, nel campo da compilare "l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.....", le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il nuovo applicativo "Registro 2.0" non prevede l'assegnazione del "numero di iscrizione al Registro".

4) Elenchi

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale pubblica tutti gli elenchi relativi al 5 per mille.

- a) **Entro la fine del mese di marzo** di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate pubblica l'elenco permanente dei soggetti ammissibili al beneficio. Si rammenta che in caso di variazione del legale rappresentante o di sopravvenuta perdita dei requisiti **l'associazione sportiva dilettantistica è tenuta a presentare al Comitato Regionale CONI** nel cui ambito territoriale

si trova la sede legale dell'associazione, **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata**, rispettivamente, la nuova dichiarazione sostitutiva oppure la revoca dell'iscrizione al riparto **con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva**.

- b) Entro il **14 maggio 2019** l'Agenzia redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine del 7 maggio 2019. Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica, ovvero un suo delegato, può richiedere **entro il 20 maggio 2019** alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'Associazione, la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA).
- c) Entro il **25 maggio 2019** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica la versione aggiornata dell'elenco.
- d) Sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno pubblicati, successivamente, gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato e/o regolarizzato le istanze ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Decreto-Legge n. 16/2012 nonché, l'anno successivo, gli elenchi dei soggetti ammessi, esclusi e decaduti con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Il CONI, per favorire la comunicazione tra le associazioni e le proprie strutture coinvolte nell'iniziativa del 5 per mille, dal 2014 pubblica, dopo la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, gli stessi elenchi dei soggetti che, all'esito dei provvedimenti degli organi competenti, siano risultati ammessi, esclusi e decaduti (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html>)

5) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il Comitato Regionale competente procede, **entro il 31 dicembre 2019**, ad effettuare - ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 200 n. 445 - i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive già agli atti del Comitato perché presentate nel 2016-2017-2018 e quelle rese dai soggetti che, non inseriti nell'elenco permanente, hanno provveduto all'iscrizione telematica sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Ciascun Comitato Regionale adotterà un provvedimento **motivato** indicando l'ammissione, esclusione o decadenza dal beneficio per ciascuna posizione, **specificando nelle premesse i criteri di verifica adottati**. Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa, unitamente all'elenco riepilogativo, all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (organismisportivi@coni.it), **entro il 31 gennaio 2020**.

Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (integrato con eventuali associazioni tardive) al quale dovrà essere aggiunta una colonna per indicare l'esito della verifica (**A = ammessa; E = esclusa; D = decaduta**).

Qualora le associazioni dichiarate decadute dal CR CONI dimostrino l'avvenuta presentazione della documentazione prevista dalla normativa, compete ai relativi Comitati procedere alla verifica dei requisiti, all'adozione di un nuovo provvedimento ed alla rettifica dell'elenco trasmesso all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB

Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale dovrà comunicare **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata** - qualora il Comitato abbia conoscenza dell'account dell'associazione esclusa - il provvedimento adottato **specificandone la motivazione**.

Si precisa che l'esclusione va disposta con espreso riferimento alla carenza dei requisiti previsti dalla normativa come descritti al precedente punto 2).

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività per la Segreteria Generale, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico - 00135 Roma) **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

I ricorsi potranno essere trasmessi a mezzo Raccomandata AR oppure con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo pi_organismisportivi@cert.coni.it

Per l'effettuazione dei controlli, ciascun Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, specificando nelle premesse del provvedimento i criteri adottati.

In ogni caso, dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni generali:

a) Soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive di cui si dovrà accertare la veridicità sono esclusivamente quelle riferite ai soggetti ammissibili al beneficio presenti negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

b) **Data e modalità di invio**

Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate **con raccomandata A.R. oppure con Posta Elettronica Certificata** entro il termine perentorio del **1° luglio 2019** (farà fede la data di trasmissione della PEC ovvero la data di spedizione riportata sulla busta che dovrà essere conservata unitamente ai documenti) ed essere accompagnate dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva priva del documento o con documento scaduto, non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme), sono tenuti a darne notizia alle associazioni interessate per permettere la loro regolarizzazione.

In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevede che la copia del documento, per essere accettata, debba riportare in calce la dichiarazione sottoscritta dal titolare che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

c) **Requisito del riconoscimento ai fini sportivi del CONI**

c1) **Per le posizioni già agli atti dei Comitati (elenco permanente)**

La validità dell'iscrizione al Registro deve risultare entro la data del 31 dicembre 2019. Qualora l'iscrizione sia scaduta nel momento della verifica, va ricontrollata a ridosso del 31/12/2019. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione - affiliazione non più valida - il soggetto deve essere escluso con la motivazione "**mancato riconoscimento ai fini sportivi del CONI**".

c2) **Nuove posizioni (enti di nuova costituzione ed enti non inseriti nell'elenco permanente)**

La data di iscrizione al Registro deve risultare antecedente oppure uguale al **7 maggio 2019**.

Si raccomanda ai Comitati Regionali di verificare i requisiti di ciascun soggetto giuridico nel suo insieme, **identificato mediante il Codice Fiscale**, a prescindere dal codice di affiliazione indicato nella dichiarazione sostitutiva.

Si rammenta che la sezione parallela CIP gode ancora del riconoscimento ai fini sportivi CONI e che i Comitati possono consultarla mediante il motore di ricerca "**Cerca nella sezione parallela CIP**" (<http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>).

d) **Requisito presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile**

Si rammenta che il requisito della **presenza del settore giovanile nell'ambito dell'organizzazione deve essere sempre verificato** e non va confuso con la prima delle tre opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la federazione competente per disciplina sportiva

gli elementi che caratterizzano il settore giovanile della specifica disciplina (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.).

6) Campionatura

La normativa contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite successivamente opportune indicazioni.

7) Regolarizzazione delle domande di iscrizione tardive e delle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2019

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, i soggetti che non abbiano adempiuto agli obblighi relativi all'iscrizione e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che - entro il 7 maggio 2019 - non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate, soggetti che - entro il 1° luglio 2019 - non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva o non hanno allegato la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo entro il **30 settembre 2019** all'iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente **una sanzione di importo pari a 250 Euro**, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito "**codice tributo 8115**".

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2019, termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di iscrizione al beneficio.

In caso di assorbimento/incorporazione o di fusione, tali requisiti sostanziali devono essere posseduti, alla medesima data (7 maggio 2019) dall'associazione incorporante o dalle due o più associazioni che intendono unirsi.

8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il beneficio del 5 per mille anno 2019.

Adempimenti	Scadenze
Termine iscrizione telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate	7 maggio 2019
Pubblicazione elenco provvisorio delle associazioni iscritte al beneficio	14 maggio 2019
Termine per la richiesta di correzione di errori di iscrizione	20 maggio 2019

Publicazione elenchi aggiornati delle associazioni iscritte al beneficio	25 maggio 2019
Termine presentazione delle dichiarazioni sostitutive (con allegata copia del documento di identità) ai Comitati Regionali CONI	1° luglio 2019
Termine regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2019
Termine controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Regionali CONI	31 dicembre 2019
Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB dell'elenco delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse del proprio territorio	31 gennaio 2020
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo delle associazioni Decadute, Ammesse ed Escluse	15 marzo 2020

Per ulteriori informazioni, si potrà prendere contatto con l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB al numero 06 3685 4274 (Maurizio Narciso); o via e-mail all'indirizzo organismisportivi@coni.it.

Cordiali saluti

Segretario Generale
Carlo Mornati

